



Roma,

25 novembre 2014

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.

Protocollo:

2799 /FB/MC/sc

Alla Divisione Calcio a Cinque

Al Dipartimento Interregionale

Al Dipartimento Calcio Femminile

LORO SEDI

## CIRCOLARE N° 16

Oggetto: Modello EAS –“ Remissione in bonis” –

Pervengono a questa Lega comunicazioni di società e associazioni che sono state oggetto di verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria, la quale ha loro contestato, tra l'altro, la mancata presentazione del modello EAS con conseguente esclusione dai benefici fiscali di cui all'art. 90 della legge n. 289 del 2002.

Al riguardo, si ricorda che all'obbligo della presentazione del Modello EAS, introdotto con l'art. 30 del D.L. n. 185/2008, sono tenute tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche che, a fronte delle prestazioni rese nell'ambito di attività strutturalmente commerciali, percepiscono corrispettivi specifici, a nulla rilevando la circostanza che detti corrispettivi vengano eventualmente qualificati come contributo o quota associativa.

Sono esonerate dall'obbligo soltanto le associazioni, iscritte nel Registro CONI, che non svolgono in alcun modo attività commerciali intendendosi per tali anche quelle “de commercializzate, e che percepiscono la quota associativa finalizzata soltanto agli scopi istituzionali dell'associazione e, pertanto, non suscettibile di dare diritto ai soci alla ricezione di specifiche prestazioni di natura commerciale.

Con Circolare n. 12/E del 9 aprile 2009, l'Agenzia delle entrate ha previsto un modello eas light per le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI.

Con l'art. 2, comma 1 del D.L. n. 16 del 2 marzo 2012, è stato introdotto il principio della c.d. “remissione in bonis” che consente la fruizione di benefici fiscali o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, sempre che la violazione non sia stata constatata o no siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche, sempre che il contribuente abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento, effettui la comunicazione (modello eas, opzione per la L.398/91, ecc.) entro il termine della prima dichiarazione utile e versi contestualmente l'importo di € 258.

Si tratta, in sostanza, di una riammissione in termini della quale possono fruire i soggetti che non hanno prodotto tempestivamente il modello eas.

Il modello eas e le relative istruzioni sono reperibili sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) . Il codice tributo per il versamento è: 8114.

Si raccomanda alle società e associazioni che ancora non abbiano presentato il modello in argomento a provvedervi tempestivamente.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Felice Belloli